

(N. 711)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) e dalla X Commissione permanente (Industria, commercio e turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1954
(V. Stampato N. 927)

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(VILLABRUNA)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 AGOSTO 1954

Provvidenze a favore della Società « Manifatture cotoniere meridionali »
di Napoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a corrispondere alla Società per azioni « Manifatture cotoniere meridionali » con sede in Napoli la somma di sei miliardi di lire, contro totale cessione degli indennizzi e contributi spettanti alla Società medesima, a norma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953,

n. 968, e della legge 9 gennaio 1951, n. 10, per danni e requisizioni derivanti da eventi bellici subiti in territorio nazionale e d'oltremare.

Art. 2.

Avvenuta la definitiva liquidazione degli indennizzi e contributi di cui all'articolo 1, si effettuerà il conguaglio tra la somma dovuta e la cessione dei sei miliardi di lire.

Nel caso che l'ammontare della liquidazione definitiva risultasse superiore a sei miliardi di lire, si procederà al pagamento del residuo

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dovuto a favore della « Società manifatture cotoniere meridionali ».

Qualora, invece, l'ammontare della liquidazione definitiva risultasse inferiore, l'eccedenza verrà rimborsata alle condizioni che saranno all'uopo stabilite dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

Il credito statale per l'eventuale eccedenza è garantito da privilegio sugli immobili di grado pari a quello previsto dall'articolo 2771 del Codice civile.

Art. 3.

La spesa prevista dal precedente articolo 1 viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Alla copertura della spesa medesima si provvede: nell'esercizio 1953-54 per lire quattro miliardi, con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 508 dello stato di previsione per l'esercizio medesimo; nell'esercizio 1954-55 per lire due miliardi, con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 516 dello stato di previsione per l'esercizio stesso.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI